



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Provincia autonoma di Trento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

istituita ai sensi dell'art. 1, comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.

Adottato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 07 del 26.04.2023

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 1 - Oggetto del regolamento	- 3 -
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti.....	- 3 -
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	- 4 -
Art. 4 - Presupposto oggettivo ed ambito di applicazione della tariffa.....	- 4 -
Art. 5 - Soggetti passivi	- 6 -

CAPO II - COMMISURAZIONE, CATEGORIE TARIFFARIE E AGEVOLAZIONI..... - 7 -

Art. 6 - Locali in multiproprietà, locali di consorzi o cooperative d'aziende, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati.....	- 7 -
Art. 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa	- 7 -
Art. 8 - Superficie utile.....	- 8 -
Art. 9 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa	- 9 -
Art. 10 - Obbligazione tariffaria	- 11 -
Art. 11 - Condizioni di sostituzione – compartecipazione nel pagamento della Tariffa	- 12 -
Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso (Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi rifugi di montagna, baite).....	- 12 -
Art. 13 – Tariffe per Servizi complementari e/o sostitutivi.....	- 13 -
Art. 14 - Agevolazioni, riduzioni ed incentivi.....	- 13 -
Art. 15 - Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio	- 14 -
Art. 16 - Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.....	- 15 -
Art. 17 - Gettito della tariffa	- 16 -
Art. 18 Tariffa a corrispettivo	- 16 -
Art.19 - Misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.....	- 17 -
Art. 20 - Istituzione della tariffa a corrispettivo	- 18 -
Art. 21 - Articolazione della tariffa corrispettiva	- 18 -
Art. 22 - Categorie d'utenza	- 19 -
Art. 23 - Classificazione dei locali e delle aree.....	- 20 -
Art. 24 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali.....	- 20 -
Art. 25 - Determinazione della quota fissa della tariffa	- 21 -
Art. 26 - Determinazione Tariffa Variabile oggetto di misurazione puntuale.....	- 22 -
Art. 27 - Determinazione quota Variabile base della tariffa.....	- 23 -
(Numero minimo di svuotamenti/litri RUR).....	- 23 -
Art. 28 - Tariffa giornaliera	- 24 -
Art. 29 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	- 25 -
Art. 30 - Tariffa per titolari di partita IVA privi di locali dedicati all'attività esercitata.....	- 25 -
CAPO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE RISCOSSIONE	- 26 -
Art. 31 - Comunicazione.....	- 26 -
Art. 32 - Controllo e accertamento.....	- 28 -
Art. 33 - Violazioni e penalità.....	- 29 -
Art. 34 - Numero di Rate, Scadenze e Modalità di Versamento	- 30 -
Art. 35 - Sollecito di Pagamento e Riscossione Coattiva.....	- 31 -
Art. 36 - Rimborsi e conguagli	- 32 -
Art. 37 - Autotutela.....	- 33 -
Art. 38 - Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature.....	- 33 -
Art. 39 - Contenzioso	- 33 -
CAPO IV- NORME TRANSITORIE E FINALI	- 34 -
Art. 40 - Entrata in vigore	- 34 -
Art. 41 - Norme transitorie e finali.....	- 34 -
Art. 42- Elementi informativi agli utenti	- 34 -
Art. 43- Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni	- 34 -

Allegati

35-39

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione nel territorio della Comunità della Val di Non della tariffa avente natura corrispettiva relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti, determinata in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. La tariffa di cui al comma precedente assicura la copertura integrale dei costi relativi quale corrispettivo del servizio reso per la gestione integrata dei rifiuti ivi compresi i costi di gestione amministrativa della tariffa, delle attività di controllo, riscossione, contenzioso, accantonamento per perdita su crediti nonché i crediti inesigibili al netto del relativo fondo e gli scostamenti di gettito rispetto al PEF (Piano Economico Finanziario). Il presente Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999. Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda al Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Riferimenti:

- per i criteri di realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e di rifiuti assimilati, D.M. 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- per la determinazione del PEF il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n 443/2019/R/Rif, da ultimo modificata con deliberazione 24.11.2020 n. 493 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti

1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti, inteso quale insieme dei servizi di raccolta rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento degli stessi) e spazzamento e lavaggio strade è un servizio di pubblico interesse attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità.
2. L'attività di cui al comma precedente è affidata, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.ii., alla Comunità della Val di Non (definita nel presente regolamento anche come "Ente Territorialmente Competente ETC" nonché come Gestore") che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione stipulata con i Comuni, nonché secondo il vigente regolamento di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Il servizio, reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche), viene svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentono di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 1, per lo meno la quantità di rifiuto residuo (RUR o anche denominato "secco") conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti e del rifiuto organico (anche denominato "umido") ai sensi dell'art. 4 del DM 20 aprile 2017.
3. A fronte del servizio di cui al comma 1 viene applicata la Tariffa rifiuti corrispettiva che assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,

compresi i rifiuti domestici ingombranti e i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il piano economico finanziario unico per il territorio della Val di Non costituisce il presupposto per l'approvazione della tariffa ed è composto dal totale dei costi deliberati dall'Ente Territorialmente Competente per l'intero ambito servito e predisposto dallo stesso secondo quanto stabilito dalla delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 da ultimo modificata con deliberazione 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire. Il costo della gestione dei rifiuti è definito ogni anno in relazione al piano economico finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito, dell'ampliamento del perimetro gestionale, dei costi relativi ai rifiuti abbandonati e ai rapporti con gli utenti. In tale costo è incluso anche quello dello spazzamento stradale, relativo alla gestione di ogni singolo Comune. L'onere relativo allo spazzamento delle strade dovrà essere comunicato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello oggetto della tariffa dal Comune al Gestore. Il Gestore, al fine di uniformare tali costi, si riserva di inviare ad ogni Comune una specifica richiesta dove si individuano i criteri e i centri di costo per la determinazione del costo complessivo per lo spazzamento strade. Il Gestore riversa a ciascun Comune il corrispettivo costo per lo spazzamento stradale, comprensivo dei costi amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla convenzione. La quota riferita allo spazzamento stradale sarà ripartita fra gli utenti del singolo Comune tenuto conto, per le utenze domestiche, del numero dei componenti del nucleo e della metratura in banca dati. Mentre per le utenze non domestiche si terrà in considerazione del corrispettivo coefficiente previsto per ogni categoria e della metratura. Ogni Comune può comunque stabilire dei criteri propri per il riparto di dette spese fra i suoi utenti/contribuenti, tenendo presente che tali quote sono riferibili solo a costi fissi.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 183 del D.Lg. 3 aprile 2006 n. 152 per le definizioni, nonché all'art. 184 del medesimo decreto legislativo per la classificazione, come adeguati con il D.Lg. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852

Art. 4 - Presupposto oggettivo ed ambito di applicazione della tariffa

1. Presupposto oggettivo dell'applicazione della Tariffa Corrispettivo per i Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte esistenti sul territorio dei Comuni della Comunità della Val di Non, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.), esclusa la sola presenza di allacciamento idrico per oggettiva impossibilità alla chiusura ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguenza attitudine alla produzione di rifiuti, costituisce altresì presunzione di utilizzo dei locali e conseguentemente l'attitudine alla produzione di rifiuti, la residenza ivi stabilita dal

conduttore o dal detentore dei locali stessi. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata.

3. La Tariffa è altresì dovuta:

- per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà;
- per le unità abitative appartenenti al patrimonio edilizio montano, se pur prive di pubblici servizi di erogazione dell'acquedotto, energia elettrica, qualora classificate nelle categorie catastali dei gruppi A e D o ancorché diversamente classificate ma effettivamente utilizzate, anche stagionalmente, a fini abitativi fatte salve le casistiche individuate dall'art.12 del presente regolamento;

4. Il Gestore potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa.

5. Ai fini del presente Regolamento, assunte tutte le definizioni di cui a leggi o decreti in materia, si intende per:

- Locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze;
- Superficie assoggettabile-utenza domestica: è la superficie calpestabile di tutti i locali costituenti l'abitazione, compresi gli accessori e pertinenziali, indipendentemente che gli stessi siano o meno collegati.
- Superficie assoggettabile-utenza non domestica: è la superficie calpestabile di tutti i locali, e/o aree scoperte operative, costituenti il compendio immobiliare in cui viene esercitata una specifica attività, indipendentemente che gli stessi siano o meno strutturalmente collegati l'uno all'altro e comunque raggiungibili dal medesimo accesso su via pubblica.
- Aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio, balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto, con l'ausilio, o meno, di strutture amovibili.
- Possesso: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- Detenzione: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.
- Utenze domestiche: i locali adibiti a civile abitazione;
- Utenze non domestiche: i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione, tra le quali le attività commerciali, gli uffici di ogni natura, le attività artigianali o industriali, le associazioni, i musei, ecc., nessuna esclusa.
- Utente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- Utenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di

produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4.
2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
5. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
6. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno, cosiddetti "contratti di natura transitoria", ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
8. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
9. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
10. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

CAPO II - COMMISURAZIONE, CATEGORIE TARIFFARIE E AGEVOLAZIONI

Art. 6 - Locali in multiproprietà, locali di consorzi o cooperative d'aziende, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati

1. Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali e alle aree in uso esclusivo.
2. In deroga al comma precedente, l'amministratore dei locali in multiproprietà, i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può richiedere all'Ente gestore di sostituirsi nel pagamento della Tariffa complessiva relativa a tutti i locali in gestione, a condizione che venga presentata un'esplicita richiesta.
3. Il soggetto responsabile di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a presentare, nei termini dell'art. 31 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
4. Per i locali ed aree di immobili gestiti da consorzi o da cooperative di aziende, utilizzati per le attività di trasformazione, conservazione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, la superficie soggetta a tariffa è calcolata applicando un coefficiente di adattamento Kc maggiorato. Tale maggiorazione si giustifica in quanto l'attività esercitata dalle cooperative o consorzi di aziende rappresenta il prolungamento dell'attività dei singoli soci, ed ha una funzione sostitutiva e sussidiaria all'operato di questi ultimi. Il coefficiente Kc di adattamento della superficie, applicato a tali Cooperative o Consorzi d'azienda, genera una tariffa fissa euro/mq il cui ammontare garantisce la compartecipazione alla spesa del servizio rifiuti delle aziende socie e/o comproprietarie degli immobili in oggetto. Le utenze di cui al presente comma sono pertanto classificate nella categoria 3.2 di cui agli allegati B) e C) del presente regolamento.

Art. 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali soggetti a tariffa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine vengono inclusi nella superficie utile tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, ove si producono rifiuti urbani.
3. Sono considerati soggetti a tariffa, in via esemplificativa, le superfici utili dei seguenti vani:
 - a. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
 - b. tutti i vani adibiti all'esercizio di alberghi (compresi quelli diurni), locande, ristoranti e trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi di mercato coperto;

- c. tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazione o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, uffici, magazzini e depositi anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, ecc);
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione, scuole di ogni ordine e grado e della collettività in genere;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze, degli enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato.

4. Vengono inoltre assoggettate a tariffa:

- a. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- b. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione, riducibile al 50% in caso risulti accessibile da un solo lato;
- c. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali (atri, corridoi, ecc).

Art. 8 - Superficie utile

- 1. Ai fini dell'individuazione della superficie soggetta a tariffa si applicano le disposizioni di cui dell'art. 1, comma 646, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni.
- 2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie di riferimento anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti, limitatamente alla parte avente altezza maggiore di 1,50 metri.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
- 5. In presenza di produzione di rifiuti speciali, la superficie viene determinata nel modo seguente:
 - a. sono esclusi dall'applicazione della tariffa le superfici di insediamenti artigianali, commerciali, industriali e di servizi, sulle quali si formano di regola esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Per beneficiare della

predetta esclusione gli utenti devono presentare al Gestore la comunicazione contenente la descrizione dei rifiuti speciali, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto;

b. in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi e di rifiuti urbani, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- Ambulatori medici 70%
- Ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi 60%
- Lavanderie a secco e tintorie 80%
- Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, distributori di carburante 70%
- Caseifici, acetifici cantine vinicole, aziende agricole 50%
- Attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie) – officine di carpenteria metallica, lattonerie 60%
- Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 80%
- Laboratori fotografici ed eliografie 80%
- Locali ove si producono scarti animali 55%
- Magazzini frutta 90%

Art. 9 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa le seguenti tipologie:

a. Locali:

- i locali non allacciati a servizi pubblici essenziali a rete e privi di qualsiasi arredo;
- i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili;
- -locali privi di arredo e serviti da un allacciamento idrico condominiale o comune a più unità immobiliari per il quale non è possibile la cessazione autonoma;
- le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, qualora non venga richiesto specifico servizio;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 77/bis comma 1, lett. c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 e ss.mm. limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale e non risultino contabilizzati degli svuotamenti dei contenitori in dotazione;
- i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la

presenza umana e quelle del ciclo del freddo (surgelazione merci), locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva, ferma restando l'applicazione della tariffa su tutte le altre superfici destinate al pubblico, ad uffici e a servizi;

- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

b. Aree:

- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

- le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;

- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;

- le aree scoperte adibite a verde;

- aree adibite a centro di raccolta rifiuti.

c. Eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:

a) le superfici degli insediamenti di cui al precedente art. 8 comma 5 lett. a);

b) locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola limitatamente alle superfici sulle quali si producono di regola sostanze di scarto che non rientrano nel ciclo dei rifiuti, come le materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici – art. 185 D.Lgs 152/2006 – (es. silos chiusi, stalle, fienili, terreni coltivati, serre). Sono invece assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali ed aree strumentali all'azienda agricola che possono produrre rifiuti urbani connessi all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ancorché ubicate sul fondo agricolo, quali ad esempio depositi e rimesse attrezzi, magazzini di stoccaggio del prodotto, aree e locali di imballaggio e confezionamento, punti vendita al pubblico;

c) le superfici dei locali e delle aree in uso esclusivo delle aziende costituite in Consorzi o in Cooperative di cui all'art.6 comma 4 del presente regolamento, purché tali Consorzi o Cooperative siano soggetti passivi TIA sul territorio della Val di Non, intese come tali le aree occupate per le attività propedeutiche alla produzione, quali ad esempio cantine, depositi attrezzi;

- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente o della riduzione della superficie imponibile prevista dall'art. 8 comma 5 lett. b), devono presentare una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o che vengono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Per le aziende associate in Consorzi o in Cooperative tale documentazione può essere presentata cumulativamente dagli stessi Consorzi o Cooperative purché si individui il singolo produttore - socio.
 5. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art. 10 - Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui ai successivi articoli del presente regolamento. La stessa viene approvata con provvedimento dell'organo competente entro la scadenza stabilita dalla vigente normativa.
2. L'obbligazione pecuniaria inizia dal giorno successivo all'occupazione e termina il giorno di cessazione dell'utenza, con possibilità, per uniformità ed economicità di gestione, di posticipare la decorrenza al 1° giorno del mese successivo rispetto al quale si è verificato l'evento.
3. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Le variazioni che intervengono in corso d'anno relativamente alle superfici e/o alla destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte vengono conteggiate, in presenza di denuncia tempestiva, con le modalità di cui al precedente comma 2 con possibilità di conguaglio compensativo. Le variazioni che comportano una diminuzione della tariffa, nel caso di comunicazione tardiva, esplicano i loro effetti ai fini dell'adeguamento tariffario dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.

Art. 11 - Condizioni di sostituzione – compartecipazione nel pagamento della Tariffa

1. I Comuni, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi nel pagamento, anche parziale, della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata al Gestore, sulla base degli indirizzi dati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci in sede di espressione di parere sulla proposta del Piano Economico Finanziario.
2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utente interessato.
3. A fronte di emergenze sanitarie o di calamità che abbiano impedito o si prevede impediscano per un periodo di tempo lo svolgimento delle attività economiche il Comune con proprio atto di indirizzo e con idonea copertura a bilancio può autorizzare la sostituzione del Comune nel pagamento in tutto o in parte della quota fissa della tariffa per le categorie economiche che siano state parzialmente o interamente impedito ad operare a causa dell'evento sanitario o calamitoso.
4. I Comuni devono comunicare al Gestore i nominativi dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data della concessione della compartecipazione o sostituzione.

Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso (Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi rifugi di montagna, baite)

1. Il territorio della Val di Non è caratterizzato dalla presenza di numerosi e sparsi edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano c.d. baite.
2. Dette abitazioni sono, di norma, utilizzate saltuariamente dai cittadini residenti, in alternativa all'abitazione principale e non hanno perciò attitudine ad incrementare la quantità di rifiuti prodotti. L'utilizzo stagionale ed il fatto che si trovino di regola geograficamente al di fuori dal perimetro di raccolta, non implica maggiorazioni sulla spesa da sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Per tali ragioni, in deroga all'art.4 comma 3 del presente regolamento, si dispone l'esclusione dall'applicazione della tariffa d'igiene ambientale, per gli edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano c.d. baite che si trovino nelle seguenti condizioni e presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) baite di proprietà di residenti, non concesse in godimento a qualsiasi titolo a terzi, classificate catastalmente nella categoria A o ancorché diversamente classificate ma utilizzate a fini abitativi, prive di pubblici servizi di erogazione dell'acquedotto e energia elettrica, esterne al perimetro di raccolta in regime di privativa o che distino più di 2.000 metri dai percorsi di raccolta del rifiuto indifferenziato;
 - b) baite, classificate catastalmente nella categoria A o ancorché diversamente classificate ma utilizzate a fini abitativi, prive di pubblici servizi di erogazione dell'acquedotto e energia elettrica, esterne al perimetro di raccolta in regime di privativa o che distino più di 2.000 metri dai percorsi di raccolta del rifiuto indifferenziato, non concesse in godimento a qualsiasi titolo a terzi, di proprietà di non residenti, i quali risultano già soggetti passivi TIA in relazione ad edifici ad uso abitazione collocati nel territorio della Val di Non;
3. Il Gestore del servizio potrà verificare l'effettiva presenza dei presupposti per l'esclusione di cui al comma precedente, con i Comuni territorialmente competenti o con il Servizio Forestale. Rimane comunque inteso che in presenza del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani le condizioni di esclusione di cui sopra non vengono applicate.

Art. 13 – Tariffe per Servizi complementari e/o sostitutivi

1. Per le utenze non domestiche intestate a Comuni della Val di Non o ad aziende sanitarie pubbliche e private, considerata la notevole produzione di rifiuto urbano residuo (RUR), il Gestore potrà fornire – a domanda specifica - dei press container quali servizi complementari e/o sostitutivi rispetto al tradizionale servizio di raccolta a cassonetto c.d. porta a porta.
2. L'attivazione di tali servizi viene effettuata previa richiesta scritta dall'utente.
3. Il press container per la raccolta del solo RUR verrà consegnato all'utente, dal Gestore in comodato d'uso.
4. Rimane a carico dell'utente:
 - individuare, all'interno del perimetro di pertinenza della propria azienda, l'area di stazionamento del press container garantendone lo spazio necessario per le manovre di carico e scarico
 - predisporre adeguata colonnina per l'allacciamento elettrico dell'attrezzatura
 - messa in sicurezza dell'area al fine di evitare l'accesso a persone non autorizzate
5. Per tali servizi di raccolta del RUR sarà applicata una tariffa variabile puntuale a kg di rifiuto conferito che terrà conto dei costi di raccolta, trasporto, smaltimento nonché dei costi amministrativi e dei costi di noleggio delle attrezzature, secondo la seguente formula:

$$Tv_{pc} = Quv_{pc} \cdot q$$

$$Quv_{pc} = \frac{Ctv_{pc}}{q_{tot_{pc}}}$$

$$Ctv_{pc} = Crt + Cts + Cgg$$

Tv_{pc} = Tariffa variabile per utenza non domestica con press container (€/periodo)

Quv_{pc} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche con press container (€/kg)

q = quantità di frazione di rifiuto secco prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo)

Ctv_{pc} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta con press container della singola frazione di rifiuto (€)

$q_{tot_{pc}}$ = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto con press container dalle utenze non domestiche (kg)

Crt = Costi raccolta e trasporto

Cts = Costi smaltimento

Cgg = Altri Costi di gestione (amministrativi, noleggio, ...)

Art. 14 - Agevolazioni, riduzioni ed incentivi

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti agevolazioni:
 - Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dai soggetti domiciliati o residenti in R.S.A. o in istituti sanitari di cui all'art. 24 comma 5., purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo e vengano restituite le relative attrezzature di servizio, non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.
 - Per le utenze che distino più di 600 metri di percorso pubblico dai percorsi di raccolta del RUR è fissata una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 20%.

2. Le riduzioni sono cumulabili. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati per poter ottenere l'agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.
3. Le riduzioni della tariffa sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto ed avranno effetto dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda completa di ogni suo allegato ed elemento per il suo positivo accoglimento.
4. I contribuenti sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dalla data di concessione del beneficio, con applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omessa comunicazione di variazione.
5. Le riduzioni sono cumulabili tra loro e con altre previste dal presente regolamento e non possono comunque superare il 100% della quota variabile della tariffa. Il Gestore si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.
6. L'interruzione temporanea del servizio integrato di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 15 - Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta tutti i propri rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del D.Lgs n. 152/2006, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui comma 1 di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Gestore – Ufficio Tariffa - a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La comunicazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Gestore e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. In ogni caso nella comunicazione devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il

recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini dell'applicazione della Tariffa.

5. La mancata presentazione della comunicazione entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale. La richiesta a firma del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta dall'utenza non domestica, deve essere presentata al Gestore entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro. Nella richiesta devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la comunicazione di cui all'articolo 31 del presente regolamento.
7. Tali utenze, nel suddetto periodo, non potranno più usufruire dei servizi di raccolta rifiuti forniti dal gestore quali, ad esempio, raccolta porta a porta, conferimento presso i centri di raccolta, ecc.

Art. 16 - Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tariffazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa.
2. L'esclusione dell'applicazione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 3.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve dichiarare al Gestore, a rendicontazione, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente unitamente alla copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR), con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale hanno avuto luogo le operazioni di recupero dei rifiuti. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al primo periodo il contribuente, previa diffida con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, decade dal beneficio dell'esclusione tariffaria e il Gestore, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della diffida, procede al recupero della Tariffa indebitamente esclusa.
4. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle dichiarazioni/rendicontazioni presentate. In caso di dichiarazioni non veritiere, salvo più gravi violazioni, il Gestore procede al recupero della Tariffa indebitamente esclusa, con l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.

5. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, in forza dell'esercizio dell'opzione di conferimento al di fuori del pubblico servizio ritualmente e validamente esercitata, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere al Gestore la quota fissa annuale della tariffa.

Art. 17 - Gettito della tariffa

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto ed approvato dall'Ente Territorialmente Competente. L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avvengono secondo il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR), di cui alle deliberazioni ARERA in vigore per tempo (n 443/2019/R/Rif, n. 493/2020/R/Rif ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni).
2. Il PEF è corredato dalla documentazione prevista dall'Autorità.
3. Ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF deve essere integralmente coperto dal gettito dalla tariffa.
4. Il Piano Tariffario, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui all'art 14 e degli e di eventuali conguagli di annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione delle tariffe applicate alle singole utenze.
5. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta o di pulizia del suolo pubblico, al di fuori di standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Economico Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sulle tariffe poste a carico delle altre utenze, mentre il costo di trattamento dei relativi rifiuti urbani raccolti è inserito nel Piano Finanziario.
6. Qualora la delibera di approvazione del PEF di cui al precedente comma 1 non venga adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza.
7. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è conguagliata sui successivi piani finanziari. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

Art. 18 Tariffa a corrispettivo

1. Ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, secondo le modalità precisate dal Dm 20 aprile 2017, possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Dm 20 aprile 2017, la misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si ottiene:
 - per il Rifiuto urbano residuo (RUR), determinando necessariamente con misurazione puntuale il peso o il volume della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza
 - per le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, misurando puntualmente il peso o il volume della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza oppure adottando sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

3. All'art. 19 del presente Regolamento sono disciplinati i sistemi di misurazione puntuale per il rifiuto urbano residuo, e per la frazione organica (umido) nonché i sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite applicati.
4. La tariffa corrispettiva è soggetta a IVA ai sensi del DPR 633/1972 e, in base al combinato disposto dei commi 667 e 668 della L. 147/2013, e applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Art.19 - Misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti

1. Nel territorio della Val di Non il servizio è reso alle diverse fasce di utenza secondo modalità che consentono di misurare puntualmente le quantità di Rifiuto Urbano Residuo (RUR) e di Rifiuto Organico (Umido) conferite al Servizio pubblico da parte di ciascuna utenza.
2. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di RUR e di Organico conferito, avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, che consentono di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza;
 - b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o il numero dei conferimenti in ipotesi di contenitori con limitazione volumetrica (cd. "calotta");
 - c) indicare il momento (data, ora, minuti) del prelievo per ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza;
 - d) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume come descritto al comma 3 del presente articolo.
3. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene con il metodo della pesatura indiretta di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 6 del DM 20.4.2017, attraverso le seguenti fasi:
 - a) si rileva il volume complessivo in litri dei conferimenti di rifiuti attribuito a ciascuna utenza nell'annualità di riferimento (Σ VOLcont), che viene determinato "vuoto per pieno" moltiplicando le dimensioni del contenitore esposto dall'utente per il numero di esposizioni nell'annualità di riferimento o, in ipotesi di conferimenti in contenitori con limitazione volumetrica (cd. "calotta"), moltiplicando il volume massimo unitario conferibile, per il numero di conferimenti registrati tramite utilizzo di apposita chiavetta;
4. Per altre frazioni di rifiuti avviate a recupero, si applica la misurazione puntuale di cui ai precedenti commi per i conferimenti effettuati da ogni singola utenza.
5. L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi (nel seguito "dotazione") viene consegnata agli utenti (domestici e non domestici) entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della comunicazione di cui all'art. 31 del presente Regolamento. Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:
 - a) l'utente è obbligato a richiedere la dotazione personalizzata entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al citato art. 31;
 - b) in caso di subentri all'utenza la dotazione rimane di regola presso l'immobile;
 - c) la riconsegna della dotazione deve avvenire contestualmente alla richiesta di sospensione dell'utenza di cui al citato all'art. 31;

- d) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di danneggiamento, furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà entro cinque giorni lavorativi alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa;
- e) L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore;
- f) è vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore;
- g) è vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate dal Gestore.

Art. 20 - Istituzione della tariffa a corrispettivo

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata all'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio della Val di Non, è istituita la tariffa prevista dall'art. 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dalla Comunità della Valle di Non, in qualità di Ente Gestore, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalla Convenzione stipulata tra la Comunità della Valle di Non e i Comuni ricompresi nel proprio bacino territoriale.
3. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Per la determinazione della tariffa da parte della Comunità si fa riferimento ai criteri e alle condizioni previsti, dalle deliberazioni emanate da ARERA in vigore per tempo per la definizione delle entrate tariffarie di riferimento. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
5. Il presente Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.

Art. 21 - Articolazione della tariffa corrispettiva

1. Per la copertura dei costi complessivi del Servizio rifiuti di un'annualità, il Piano tariffario di cui al comma 4, art. 2 del presente Regolamento, determina distintamente la quota di costi da coprire con la tariffa fissa (TF) e la quota da coprire con la tariffa variabile (TV), sulla base delle voci di costo che compongono il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio (PEF), secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 nonché e nel rispetto di quanto disposto da ARERA in base ai quali:
 - la tariffa fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché ad una quota del costo del personale;
 - la tariffa variabile è rapportata alla quantità di rifiuto conferito, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, l'Ente territorialmente Competente ripartisce la tariffa fissa fra le due macrocategorie di utenza, Domestica e Non Domestica, secondo criteri razionali.

3. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, l'Ente territorialmente Competente ripartisce la tariffa variabile tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale.
4. Il Piano tariffario perviene pertanto alla determinazione, a livello complessivo di:
 - Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche;
 - Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche;
 - Quota di Tariffa Variabile relativa al costo base del servizio
 - Quota di Tariffa Variabile applicata al conferimento dei rifiuti oggetto di misurazione puntuale.
5. Al fine di prevenire comportamenti elusivi della tariffa e/o conferimenti della frazione umida non corretti, si dispone che la tariffa €/Litro (€/svuotamento) relativa alla frazione organica (umido) non potrà comunque superare il 60 per cento della tariffa €/Litro(€/svuotamento) relativa al RUR rifiuto urbano residuo (secco).

Art. 22 - Categorie d'utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza principale denominate utenza domestica (UD) e non domestica (UnD).
2. Le fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti:
 - le “utenze non domestiche ordinarie (U.ND.O)” conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella massima conferibile con il servizio porta a porta, le U.ND.O sono suddivise in categorie di cui all'allegato C e D secondo quanto previsto dal DPR 158/99;
 - le “utenze non domestiche non ordinarie (U.ND.NO)” conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle U.ND.O;
3. Le U.ND.NO debbono concordare annualmente il servizio dedicato mediante apposita convenzione con il Gestore.
4. Le U.ND.NO sono caratterizzate dall'erogazione da parte del Gestore di un servizio “dedicato” che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Il servizio “dedicato” è parametrizzato sulla base delle esigenze delle aziende (tipo di servizio, n° svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità...). I prezzi del servizio dedicato non rientrano nel campo di applicazione tariffaria.
5. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali non pericolosi rientranti nella lista positiva di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 13-15/Leg. di data 14 luglio 2009 e ss.mm. potranno conferire i propri rifiuti in discarica o al CRZ previa stipula di apposita convenzione con il Gestore. I prezzi per il servizio convenzionato sono definiti annualmente con determina del Responsabile del Servizio Tecnico e Tutela Ambientale della Comunità della Val di Non.
6. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti urbani, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della realtà dell'ambito territoriale della Val di Non.
7. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, per l'attività è applicata la tariffa di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 23 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi costituenti la singola utenza.
2. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle in allegato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
4. La classificazione viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente, denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.
5. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
6. Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso del Comune.

Art. 24 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali

1. Le utenze domestiche vengono definite ai fini della determinazione degli occupanti:
 - a. utenze domestiche di soggetti residenti: unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, come risulta degli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
 - b. utenze domestiche di soggetti non residenti: unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza fuori dal territorio comunale. Alle medesime sono equiparate le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (immobili tenuti a disposizione), gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del comune.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, a cui sono equiparate le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune (secondo case) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in due.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.
5. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, per le utenze domestiche di soggetti residenti nel cui nucleo anagrafico risulta incluso un familiare ricoverato presso la casa di riposo od istituti simili, il numero degli occupanti l'alloggio viene rettificato a seguito di richiesta dell'utente comprovata da idonea documentazione che attesti la permanenza stabile e continuativa presso la struttura stessa.

6. Analoga rettifica viene effettuata anche nel caso in cui l'utente risulti domiciliato, con trasferimento della residenza anagrafica, presso un predetto istituto di assistenza. In questo caso, in deroga a quanto stabilito dal primo periodo del presente comma, viene assegnato d'ufficio un solo componente l'alloggio, prescindendo dalla determinazione convenzionale del numero degli occupanti prevista per le persone non residenti. La variazione è disposta a seguito di richiesta dell'utente o di un suo familiare a condizione che l'immobile risulti di fatto non utilizzato, nemmeno per brevi periodi nel corso dell'anno.
7. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categoria catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
8. Per le unità abitative facenti parte del patrimonio edilizio montano ubicate in zone di riserva naturale provinciale e/o in zone di protezione speciale dove l'azione e la presenza umana per l'intero anno solare non è consentita, che rientrano nella categoria di utenze domestiche non residenti, in deroga al comma 3 del presente articolo, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari ad una persona. Tale deroga si applica anche per le unità abitative censite in categoria catastale A11 (Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi rifugi di montagna, baite, ecc..) in qualsiasi zona ubicate.
9. Gli uffici demografici dei Comuni provvedono a comunicare periodicamente al Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati.

Art. 25 - Determinazione della quota fissa della tariffa

1. La quota fissa della tariffa è determinata per le utenze domestiche in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€) per il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente di adattamento Kb del D.P.R. 158/1999 (Allegato A), senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze, secondo la seguente espressione:

$$TFd(n) = Cuf \times Kb(n)$$

Dove:

TFd (n) =	Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
N =	Numero dei componenti del nucleo familiare
Cuf =	Costo unitario fisso (€), determinato dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto con il coefficiente di adattamento (Kb)
Kb(n) =	Coefficiente di adattamento in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza riportati nell'allegato A del presente regolamento.

2. La quota fissa della tariffa è determinata per le utenze non domestiche in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) del D.P.R. 158/1999 (Allegato B), secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap,S) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

TFnd (ap,Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva (ap) e una superficie pari a S

S(ap) = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva (mq)

Qapf = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Kc)

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. I valori di tale coefficiente sono riportati nell'allegato B del presente regolamento.

Art. 26 - Determinazione Tariffa Variabile oggetto di misurazione puntuale

1. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, l'Ente territorialmente Competente determina l'importo complessivo della Tariffa Variabile applicata al conferimento dei rifiuti oggetto di misurazione puntuale, ripartendolo tra:
 - a. Quota riferita a Rifiuto Urbano residuo RUR, da attribuire cumulativamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
 - b. Quota riferita a Rifiuto Organico (Umido), da attribuire cumulativamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
 - c. Eventuale quota riferita ad altre frazioni riciclabili (cartone, vetro, nylon ...) da attribuire alle sole utenze non domestiche nel caso in cui il Gestore stabilisca di misurare e tariffare puntualmente altre frazioni di rifiuti riciclabili.

2. La Tariffa Variabile per il conferimento del Rifiuto Urbano residuo RUR, applicata secondo le stesse modalità alle singole utenze domestiche e non domestiche (punto 1.a), si determina sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta all'art.19.

La Tariffa Variabile-RUR applicata alla singola utenza (domestica o non domestica) si calcola pertanto moltiplicando tra loro:

- la Tariffa unitaria-RUR a Litro, determinata come infra indicato;
- la Quantità Litri di RUR conferiti da quell'utenza nell'annualità di riferimento salva l'applicazione dell'articolo 27.

A sua volta la Tariffa unitaria-RUR a Litro si determina dal rapporto tra:

- c) la Quota di tariffa Variabile-RUR stabilita nel Piano Tariffario
 - d) la Quantità in Litri di RUR prevista per l'annualità di riferimento (sommando utenze domestiche e non domestiche) salva l'applicazione dell'Articolo 27. Per ciascun periodo di riferimento, la Comunità stabilisce il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.
3. La Tariffa Variabile per il Rifiuto Organico (umido) applicata alle singole utenze domestiche e non domestiche (punto 1.b) si determina sulla base della misurazione puntuale in Litri dei relativi conferimenti al sistema di raccolta domiciliare, secondo la metodologia descritta all'art.19.

La Tariffa Variabile-Organico (Umido) applicata alla singola utenza (domestica e non domestica) si calcola pertanto moltiplicando tra loro

- la Tariffa unitaria-Organico (Umido) al Litro, determinata come infra indicato
- la Quantità in Litri di Organico (Umido) conferiti da quell'utenza nell'annualità di riferimento.

A sua volta la Tariffa unitaria Organico (Umido) al Litro si determina dal rapporto tra:

- la Quota di tariffa Variabile Organico (Umido) stabilita nel Piano Tariffario
- la Quantità in Litri di Organico (Umido) prevista per l'annualità di riferimento (sommando utenze domestiche e non domestiche). Per ciascun periodo di riferimento, la Comunità stabilisce il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

4. La tariffa Variabile per le altre frazioni riciclabili (cartone, vetro, nylon,), da attribuire alle sole utenze non domestiche, nel caso in cui il Gestore intenda istituirla, si determina sulla base della misurazione puntuale in Litri dei relativi conferimenti al sistema di raccolta domiciliare (esclusa quindi quella conferita direttamente dagli utenti ai Centri di Raccolta) secondo la metodologia descritta all'art.19.

La Tariffa Variabile-Altre frazioni applicata alla singola utenza non domestica si calcola pertanto moltiplicando tra loro:

- la Tariffa unitaria-Altre frazioni al Litro, determinata come infra indicato
- la Quantità in Litri di Altre frazioni conferita da quell'utenza nell'annualità di riferimento.

A sua volta la Tariffa unitaria-Altre frazioni al Litro si determina dal rapporto tra:

- la Quota di tariffa Variabile-Altre frazioni stabilita nel Piano Tariffario
- la Quantità in Litri di Altre frazioni prevista per l'annualità di riferimento per le sole utenze non domestiche.

Art. 27 - Determinazione quota Variabile base della tariffa (Numero minimo di svuotamenti/litri RUR)

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, il Gestore definisce il numero minimo di svuotamenti/litri di rifiuto secco non riciclabile (RUR) oggetto di tariffazione a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento, in base alla capacità del contenitore ad essa assegnato.
2. Il numero minimo di svuotamenti/litri di rifiuto secco non riciclabile (RUR), da associare a ciascuna classe di utenza (domestica e non domestica), è determinato annualmente dal Gestore.
3. Per le utenze domestiche tale quantità è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare individuando una quota pro capite in misura non superiore al 50 % dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'anno precedente dalla media delle utenze domestiche intestate a residenti dell'ambito di riferimento. Per le utenze non domestiche la modalità di commisurazione della quantità minima può variare tenendo conto dell'attività produttiva svolta da ogni singola utenza e/o della volumetria e della tipologia dell'attrezzatura assegnata.
4. La quota variabile base della tariffa calcolata in /litri minimi anno è rapportata al periodo di apertura dell'utenza. La tariffa di cui ai precedenti commi verrà addebitata all'utenza anche in mancanza di ritiro o restituzione del contenitore.

5. L'utenza domestica ha facoltà di ritirare presso la sede del Gestore sacchetti pre-pagati per il conferimento del rifiuto secco non-riciclabile al sistema di raccolta. Il costo a svuotamento di tali sacchetti è pari a quello stabilito annualmente per il rifiuto indifferenziato (€/litro secco moltiplicato per il volume del sacco). I sacchetti vengono distribuiti, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli stessi, in lotti minimi di 2/5 sacchetti in base al volume. I conferimenti effettuati con i sacchetti pre-pagati sono esclusi dal computo della tariffa variabile base al fine del raggiungimento dei litri/svuotamenti minimi di cui ai precedenti commi.

Art. 28 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato è istituita la tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 104 (centoquattro) giorni anche se ricorrenti, nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa di cui al comma precedente non si applica alle occupazioni di cui al successivo art. 29 e alle occupazioni temporanee destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari (fiere) la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone unico patrimoniale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 838 della L. 27.12.2019, n. 160.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base delle comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente al rilascio delle corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della Tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.
7. Il Comune trasmetterà al Gestore l'elenco degli utenti, le superfici associate a ciascuno di essi e le frequenze di occupazione nel corso dell'anno al fine di contabilizzare la tariffa di cui al presente articolo.
8. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, le occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e

sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

9. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.

Art. 29 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. È istituita la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, Palasport, e simili) e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti.
2. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata, in ragione del numero di kit assegnati e secondo le modalità di cui all'allegato D al presente regolamento.
3. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.
4. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il Gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della parte fissa della Tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
5. Il Soggetto responsabile dell'evento dovrà richiedere i servizi al Gestore almeno 5 giorni prima dalla data dell'evento.

Art. 30 - Tariffa per titolari di partita IVA privi di locali dedicati all'attività esercitata

1. Viene prevista una categoria distinta per tutti i titolari di partita IVA residenti sul territorio, i quali non hanno una sede lavorativa distinta dalla propria abitazione. Per questa tipologia d'utenza la tariffa fissa annua viene determinata annualmente dal Gestore ed è espressa in €/utenza, è unica per ogni tipologia di attività e congloba sia la quota fissa che la quota variabile.
2. Tale tariffa si applica, anche a quelle aziende che per la propria attività (per es. stoccaggio, lavorazione, confezionamento, trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti) utilizzano superfici di cooperative o consorzi a cui la stessa azienda è associata di cui all'art.6 comma 4 del presente regolamento. Per tale fattispecie di utenze la tariffa di cui al comma 1 si applica solo nel caso di richiesta di tessera per l'accesso ai C.R.
3. La tariffa di cui ai precedenti commi è annua non frazionabile e non è applicabile nel caso in cui l'azienda richieda o sia in possesso dell'attrezzatura per il servizio di raccolta c.d. porta a porta, in tal caso all'azienda viene applicata la tariffa fissa e variabile ordinaria prevista dal presente regolamento.

CAPO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE RISCOSSIONE

Art. 31 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui all'art. 5 del presente regolamento, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che posseggono o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. L'attivazione dell'utenza domestica potrà essere effettuata anche d'ufficio, a seguito della comunicazione da parte dell'anagrafe della variazione di residenza a far tempo dalla stessa data della variazione; in tal caso l'utenza è attivata in via provvisoria, con i dati disponibili e conosciuti, per una superficie, se non conosciuta, forfetaria di mq. 100. In tal caso all'utente è trasmessa idonea comunicazione con l'invito a voler compilare e riconsegnare al Gestore la dichiarazione allegata, entro i successivi 30 giorni. Qualora l'utente non presenti dichiarazione entro i termini previsti l'eventuale correzione dei dati collegati all'utenza varrà dalla data di ultima comunicazione.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. In quest'ultima fattispecie sarà il Comune ad informare il Gestore della variazione avvenuta.
5. Gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la cessazione dal servizio. Per gli eredi il termine previsto al comma 1 del presente articolo si intende prorogato di 12 (dodici) mesi. La variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio, nel caso di familiari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate.
6. In presenza di utenze domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore Condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa. Nei casi in cui la variazione riguardi l'intestatario dell'utenza deve essere presentata la dichiarazione di variazione; nell'ipotesi in cui tale dichiarazione non sia presentata la variazione avviene d'ufficio.
9. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
11. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche i dati identificativi del soggetto che la presenta, quali domicilio, residenza, codice fiscale, numero effettivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, ubicazione, identificativi catastali dell'immobile, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data di inizio dell'occupazione o conduzione, data di presentazione della comunicazione.
12. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche i dati identificativi di rappresentanti ed amministratori e del soggetto che la presenta, quali codice fiscale, dati anagrafici e residenza, nonché i dati identificativi dell'utenza non domestica, quali denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita I.V.A., codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva ed ogni unità locale a disposizione, ubicazione, identificativi catastali dell'immobile, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data d'inizio dell'occupazione o conduzione, data di presentazione della comunicazione.
13. La comunicazione di cessazione deve contenere le generalità del contribuente, la data di cessazione, identificativi catastali dell'immobile, l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso, cognome e nome dell'eventuale subentrante, data di presentazione, sottoscrizione. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza in cui il Gestore sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (es. cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
14. Al fine di scoraggiare l'evasione, è fatto obbligo ai competenti uffici del Comune, nei termini e modalità concordate con il Gestore e secondo le forme di legge, trasmettere i dati di propria competenza necessari all'applicazione della tariffa e segnatamente la seguente documentazione:
 - aggiornare la banca dati e/o comunicare al Gestore ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, immigrazione e/o emigrazione, etc., al fine di garantire l'aggiornamento della banca dati utenti e la relativa gestione puntuale dei cassonetti personalizzati;
 - comunicare al Gestore ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione;
 - comunicare al Gestore ogni nuova abitabilità o agibilità, dichiarazione di inizio e fine lavori;
 - comunicazioni di cessione fabbricato.
15. Il Comune trasmette al Gestore tutti i dati ed i documenti in suo possesso rilevanti ai fini

dell'aggiornamento, d'ufficio, della banca dati del corrispettivo per i rifiuti. L'integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione sono effettuate d'ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui all'Allegato E del presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti e delle modalità di trasmissione dei dati tra il Comune e il Gestore.

Art. 32 - Controllo e accertamento

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo D.P.R.) rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
 - accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete con la stipulazione di apposite convenzioni;
3. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
4. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora venga riscontrata l'esistenza da parte del Gestore di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi dell'art.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm..
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata desumendo i dati dall'anagrafe, dal catasto urbano e da altre banche dati disponibili, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Nell'ambito delle utenze non domestiche, in caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria desunte dal Catasto, la superficie da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20 %. Il Gestore potrà effettuare la modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Gestore. Qualora l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa;

Art. 33 - Violazioni e penalità

1. Per le violazioni al presente regolamento, il Gestore applica le seguenti sanzioni, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro i limiti editali indicati per ciascuna fattispecie

Fattispecie	Minimo	Massimo
a) Tardiva presentazione della denuncia di attivazione o di cessazione dell'utenza	€ 25,00	€ 150,00
b) Omessa presentazione della denuncia di attivazione o di cessazione dell'utenza	€ 50,00	€ 450,00
c) Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo	€ 50,00	€ 300,00
d) Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, superfici ecc.)	€ 50,00	€ 300,00
e) Altre violazioni di carattere formale non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti precedenti	€ 20,00	€ 120,00
f) mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti dal Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
g) in caso mancata restituzione al Gestore dei contenitori assegnati o nel caso di restituzione, i contenitori non siano integri o in condizioni igienico/sanitarie non idonee	Addebito all'utente del valore d'acquisto dei dispositivi/contenitori	

2. In caso di mancata o infedele presentazione della comunicazione di occupazione il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicati al precedente art. 32 ed in base a tali elementi emette atto di recupero dell'importo dovuto o della maggior somma dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi legali nella misura legale maggiorati di due punti.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Il Gestore potrà procedere al recupero delle somme dovute a titolo di corrispettivo del servizio erogato entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 punto "4" del codice civile.
5. Il Gestore potrà procedere al recupero delle sanzioni amministrative entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 28 della L. 689/81.

6. Per i crediti diversi da quelli indicati nei precedenti due commi, si applica la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
7. Nel caso in cui sia accertato l'irregolare smaltimento dei rifiuti domestici, ai fini del calcolo della quantità di rifiuti conferibili si applicherà una tariffa pari a quella risultante dall'applicazione dei quantitativi rilevati nelle precedenti annualità e, in ogni caso, in misura non inferiore a 52 svuotamenti del contenitore da 25 litri per il rifiuto secco, rapportato al periodo di fatturazione e alla durata dell'obbligazione dell'utenza. Nel caso l'utente sia sprovvisto di contenitore o chiavetta magnetica per il conferimento del rifiuto secco, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume di un cassonetto da 50 litri.
8. Sulla base della presunzione semplice che un'utenza domestica intestata a soggetti residenti e un'utenza non domestica debba produrre una minima quantità di rifiuto urbano residuo nel corso di un anno e che, dunque, il mancato conferimento di questo rifiuto presupponga la messa in atto di comportamenti elusivi quali l'abbandono, l'incenerimento, l'inquinamento delle raccolte differenziate, il conferimento in contenitori di altre utenze, ecc. il gestore applica oltre alla parte fissa della tariffa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 100% alle suddette utenze, che non abbiano conferito alcuna quantità di secco residuo nell'anno solare, fatta salva la possibilità di prova giustificativa contraria da parte dell'utente.
9. Nel caso di omesso pagamento di due o più fatture, a cui si sia già proceduto alla messa in mora, il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi ai livelli minimi standard (UD dotazione 25 litri per il rifiuto secco e 25 litri per la frazione umida, UND dotazione 25/120 litri per il rifiuto secco e 25/120 litri per la frazione umida), sospendendo ogni attività e servizio a domicilio aggiuntivo (tipo: vetro, nylon, cartone).
10. Nel caso di soggetto moroso che intenda attivare una nuova utenza, al momento della fornitura della dotazione per la raccolta porta a porta, il Gestore può richiedere un deposito cauzionale con pagamento anticipato in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza. Il deposito cauzionale è pari a nr 52 svuotamenti del rifiuto urbano residuo e a nr 52 svuotamenti del rifiuto organico, parametrati alla volumetria dei cassonetti assegnati.
11. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, come convertito con L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni concernenti attività commerciali o produttive e la permanenza in esercizio sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. A tal fine, le Amministrazioni comunali hanno la facoltà di effettuare in ogni tempo verifiche sulla regolare corresponsione degli importi maturati a carico dei soggetti tenuti a pagare la tariffa sui rifiuti (TIA).
12. In caso di ritardo nel pagamento di una annualità, o di due rate infra-annuali scadute consecutive, da parte dei soggetti di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale territorialmente competente disporrà immediatamente la sospensione del procedimento di rilascio o di rinnovo, se pendente, o delle licenze, autorizzazioni, concessioni, ove rilasciate e ancora non scadute, in capo ai medesimi soggetti. Resta ferma la facoltà dell'ente affidatario del servizio di raccolta rifiuti di riscuotere coattivamente nelle forme di legge i corrispondenti crediti maturati.

Art. 34 - Numero di Rate, Scadenze e Modalità di Versamento

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.

2. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
3. L'ammontare annuo della tariffa viene riscosso in via ordinaria con emissione di fatture a cadenza semestrale. Il Gestore ha facoltà, per motivate esigenze, di riscuotere l'ammontare annuo della tariffa in un'unica rata annuale.
4. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico, nonché la tariffa di cui all'art. 30 del presente regolamento, il Gestore, indipendentemente da quanto considerato per i corrispettivi di cui al precedente comma, può optare per l'emissione di un'unica fattura annuale.
5. Il Gestore trasmette agli Utenti, per posta ordinaria al recapito indicato o per posta elettronica se espressamente richiesto dall'interessato, le fatture relative alle rate del Corrispettivo, specificando le somme da versare, le modalità di pagamento previste, allegando la modulistica di pagamento precompilata e assicurando in ogni caso la massima semplificazione e facilitazione per il pagamento.
6. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
 - domiciliazione bancaria/postale (SEPA Direct Debit);
 - presso lo sportello della sede TIA per mezzo del terminale POS;
 - utilizzando il sistema elettronico di pagamento verso la Pubblica Amministrazione c.d. pagoPA, per mezzo dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.
7. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato, che è in ogni caso non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della fattura. Il Gestore provvede al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge, secondo quanto stabilito al successivo articolo 33.
8. Per importi superiori a 50 Euro, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché l'utente sia in regola con i pagamenti precedenti. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente entro la scadenza della fattura, in forma scritta presso gli sportelli del Gestore. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate degli interessi, fissati nella misura del tasso legale aumentato di due punti percentuali, sono applicati in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 296/2006., calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore. Il piano di rateizzazione decade qualora l'utente non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nel piano stesso.
9. Il Responsabile del Servizio può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di € 100,00 con un incasso non inferiore al 75 % del dovuto. Transazioni per importi superiori, ovvero per incassi inferiori al 75 %, dovranno essere disposte previo atto scritto di indirizzo da parte della Comitato Esecutivo della Comunità.
10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi è inferiore ad € 12,00 (Euro dodici/00). Il presente paragrafo non si applica alle riscossioni relative alla tariffa giornaliera.

Art. 35 - Sollecito di Pagamento e Riscossione Coattiva

1. Il Gestore sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo bonario per posta ordinaria, nonché tramite specifico atto di costituzione in mora,

inviato a mezzo raccomandata A.R o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di versamento.

2. Il ritardato pagamento della fattura comporta l'applicazione degli interessi legali maggiorati di due punti su base annua, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, oltre alle eventuali spese di sollecito, determinate forfettariamente in 10 euro oltre IVA di legge se dovuta.
3. Persistendo l'inadempimento, il Gestore provvede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento. Il Gestore può procedere alla riscossione coattiva anche attraverso la cessione del credito ad idonea società specializzata nel rispetto della normativa vigente.

Art. 36 - Rimborsi e conguagli

1. In caso di fatturazione di somme non dovute, il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso è effettuato nei 120 giorni lavorativi successivi all'invio della rettifica mediante l'emissione di mandato di pagamento riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di utenti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto creditorio o ancora mediante compensazione nella fattura successiva in caso di importi inferiori a € 50. Previo specifico accordo con l'utente, il Gestore potrà procedere alla compensazione nella fattura successiva anche per importi superiori a € 50. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad alcun indennizzo. Nei casi di fatturazione di somme non corrette per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore dei dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi in favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.
2. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 120 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di rimborso, a inviare la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente; in caso di accettazione dell'istanza, il rimborso è effettuato con le modalità previste al comma precedente. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.
3. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di penalità e interessi, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.
4. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi fissati nella misura del tasso legale aumentato di due punti percentuali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.
5. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura, per motivi non dipendenti dal Gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte dell'utente, il Gestore provvede all'eventuale rimborso della tariffa per l'importo imponibile non dovuto, al

netto dell'I.V.A.

6. Le modifiche, cessazioni ed istanze di rimborso inerenti agli elementi che determinano la tariffa saranno gestite secondo quanto disciplinato da ARERA.
7. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi dalla data dell'istanza, nelle misure di legge.

Art. 37 - Autotutela

1. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza del Gestore;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Gestore, dimostrata la sussistenza dell'interesse, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.
4. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Gestore.

Art. 38 - Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature

1. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica che comportino la perdita o il danno irreparabile del dato relativo agli svuotamenti e alla volumetria di rifiuti conferiti in uno o più giri di raccolta, si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti da fatturare applicando uno dei seguenti criteri:
 - a) gli svuotamenti e la volumetria di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel/nei giro/i del periodo precedente a quello della perdita del dato, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore (transponder) è dovuto a guasto imputabile all'utente;
 - b) nel caso in cui manchi ogni elemento di riferimento ai conferimenti precedenti, la quantità di rifiuti conferita sarà determinata facendo riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999.

Art. 39 - Contenzioso

1. Le controversie relative al Corrispettivo per i rifiuti sono devolute al Giudice ordinario.

CAPO IV- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto della Comunità e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 41 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla Legge 147/2013 con specifico riferimento all'art. 1 commi 667 e 668 e al D.P.R. 158/1999.
2. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti, nonché le eventuali disposizioni puntuali introdotte da ARERA integrano di diritto il presente Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi, se trovano immediata applicazione.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è più applicabile il precedente regolamento in materia nonché ogni norma comunale con esso contrastante.
5. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti in materia.

Art .42- Elementi informativi agli utenti

1. Agli utenti sono assicurati gli elementi informativi minimi previsti dalla delibera n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire, secondo le modalità e le tempistiche nella medesima indicate. Tali obblighi assicurano agli utenti la trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti, garantita dai gestori attraverso la creazione e il costante aggiornamento di una sezione dedicata nel proprio sito internet, nonché dei documenti di riscossione, nei quali sono chiaramente indicate, oltre che le disposizioni di carattere generale, puntuali informazioni sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento e sui risultati ambientali raggiunti.

Art. 43 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il titolare del trattamento dati personali come definito all'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 è la Comunità della Val di Non
2. Il titolare individua quale Responsabile del trattamento dei personali, limitatamente alle attività necessarie alla corretta esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento, con particolare riferimento alla tenuta della banca dati d'utenza e di tutti i dati ad essa collegati, il Responsabile del servizio.

3. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 196/2003. Tali dati non possono essere in alcun modo diffusi e l'utilizzo è svolto esclusivamente al fine dell'effettuazione delle attività previste.
4. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente "Regolamento della Comunità" per il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
5. In presenza di utenze domestiche e non domestiche con servizi condominiali, il Gestore fornisce, all'amministratore o ai condomini, i dati relativi alle utenze facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze medesime. L'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito all'amministratore su semplice richiesta scritta dello stesso.

ALLEGATI

Allegato A)

UTENZE DOMESTICHE

a) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Kb)

COMUNI

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	1
2	1,8
3	2,30
4	2,80
5	3,10
6 o più	3,4

Allegato B)UTENZE NON DOMESTICHE**b) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)**

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione	
		Attività per categoria(elenco esemplificativo e non esaustivo)	NORD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private Asili nido -Associazioni Varie – Colonie Luoghi di Culto- Sale giochi e sale ricreative –Stazioni biglietterie e simili Archivi Mostre d'arte – Autoscuole – Attività Assistenziali diurna	0,40
2	Cinematografi e teatri	Teatri e cinema – Sale polifunzionali	0,30
3	3.1 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autonomi depositi di stoccaggio – Magazzini vendita all'ingrosso – Negozi vendita all'ingrosso – Autorimesse – Depositi e magazzini di esercenti attività di commercio ambulante	0,51
	3.2 Consorzi o Cooperative di aziende, Magazzini Frutta	Magazzini frutta o cantine vinicole costituite in Consorzi d'azienda	1,40
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Distributori di carburante – Palestre e sale Sportive – Impianti sportivi – Seggiovie - Campeggi	0,76
5	Stabilimenti balneari		0,38
6	Esposizioni, autosaloni	Autosaloni e simili – Esposizioni di arredamenti – Esposizione di materiali edili per la casa -	0,34
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante – Agritur con ristorazione	1,20
8	Alberghi senza ristorante	Garni- Bed and Breakfast – Agritur senza servizio ristorazione	0,95
9	Case di cura e riposo	Case di cura e di riposo – Istituti di assistenza e simili -	1,00
10	Ospedali		1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Uffici professionali e simili – Ambulatori medici e dentistici – Agenzie turistiche, immobiliari e Assicurazioni – Uffici accessori ad attività varie -	1,07
12	Banche ed istituti di credito		0,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento e calzature librerie, cartolerie e foto – elettrodomestici e casalinghi – gioiellerie e profumerie –negozi colori hobby e simili – attrezzature d'ufficio, elettriche, elettroniche e simili - ferramenta – negozi di altri beni durevoli non alimentari	0,99
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Farmacie - Tabaccaio	1,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tende tessuti e simili – Antiquariato e tappeti – cappelli e ombrelli – negozi per animali – negozi particolari	0,60
16	Banchi di mercato beni durevoli		1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	parrucchieri, barbieri – centri di estetica – Centri massaggi Studi di fisioterapia	1,09
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Piccoli artigiani: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, imbianchino, spazzacamino, restauratore Lavorazione: del ferro, del marmo vetro e simili Lavanderie – sartorie – tipografie- serigrafie- imprese di pulizie – Laboratori di riparazione e confezione	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Carrozzerie – autofficina – elettrauto - autorecuperi	1,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali – Grandi aziende Artigianali – Segherie – Centrali produzione fonti energetiche – Capannoni imprese edili, scavi e di società di servizi	0,38
21	21.1Attività artigianali di produzione beni specifici	Studi odontotecnici – Produzione artigianale di alimenti (distillerie, , panifici loc. prod.,) – Produzione artigianale di beni specifici – Az. Artigiani metalmeccaniche	0,55
	21.2 Aziende Agricole, Caseifici	Aziende agricole Caseifici Locali di Produzione	0,55
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie		4,85
24	Bar, caffè, pasticceria		3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercati - Alimentari in genere – Macellerie	2,02-
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Negozi tipo botteghe di generi alimentari e/o miste – panifici loc. vendita – latterie loc. vendita -	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorerie e negozi di ortofrutta – ingrosso frutta e verdura – esercizi vendita prodotti ittici – pizza al taglio – pompe funebri	7,17
28	Ipermercati di generi misti		1,56-
29	Banchi di mercato genere alimentari		3,50-
30	Discoteche, night-club		1,04

C) Coefficienti di produzione Kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche Kd)

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno	
		Attività per categoria (elenco esemplificativo e non esaustivo)	NORD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private Asili nido -Associazioni Varie – Colonie Luoghi di Culto- Sale giochi e sale ricreative –Stazioni biglietterie e simili Archivi Mostre d'arte – Autoscuole – Attività Assistenziali diurna	3,28
2	Cinematografi e teatri	Teatri e cinema – Sale polifunzionali	2,50
3	3.1 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autonomi depositi di stoccaggio – Magazzini vendita all'ingrosso – Negozi vendita all'ingrosso – Autorimesse – Depositi e magazzini di esercenti attività di commercio ambulante	4,20
	3.2 Consorzi o Cooperative di aziende, Magazzini Frutta	Magazzini frutta o cantine vinicole costituite in Consorzi d'azienda	11,48
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Distributori di carburante – Palestre e sale Sportive – Impianti sportivi – Seggiovie - Campeggi	6,25
5	Stabilimenti balneari		3,10
6	Esposizioni, autosaloni	Autosaloni e simili – Esposizioni di arredamenti – Esposizione di materiali edili per la casa -	2,82
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante – Agritur con ristorazione	9,85
8	Alberghi senza ristorante	Garni- Bed and Breakfast – Agritur senza servizio ristorazione	7,76
9	Case di cura e riposo	Case di cura e di riposo – Istituti di assistenza e simili -	8,20
10	Ospedali		8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Uffici professionali e simili – Ambulatori medici e dentistici – Agenzie turistiche, immobiliari e Assicurazioni – Uffici accessori ad attività varie -	8,78
12	Banche ed istituti di credito		4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento e calzature librerie, cartolerie e foto – elettrodomestici e casalinghi – gioiellerie e profumerie –negozi colori hobby e simili – attrezzature d'ufficio, elettriche, elettroniche e simili - ferramenta – negozi di altri beni durevoli non alimentari	8,15
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Farmacie - Tabaccaio	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tende tessuti e simili – Antiquariato e tappeti – cappelli e ombrelli – negozi per animali – negozi particolari	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli		8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	parrucchieri, barbieri – centri di estetica Centri massaggi Studi di fisioterapia	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Piccoli artigiani: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, imbianchino, spazzacamino, restauratore Lavorazione: del ferro, del marmo vetro e simili Lavanderie – sartorie – tipografie- serigrafie- imprese di pulizie – Laboratori di riparazione e confezione	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Carrozzerie – autofficina – elettrauto - autorecuperi	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali – Grandi aziende Artigianali – Segherie – Centrali produzione fonti energetiche – Capannoni imprese edili, scavi e di società di servizi	3,13
21	21.1 Attività artigianali di produzione beni specifici	Studi odontotecnici – Produzione artigianale di alimenti (distillerie, panifici loc. prod.,) – Produzione artigianale di beni specifici – Az. Artigiani metalmeccaniche	4,50
	21.2 Aziende Agricole, Caseifici	Aziende agricole Caseifici Locali di Produzione	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie		39,78
24	Bar, caffè, pasticceria		32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercati - Alimentari in genere – Macellerie	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Negozi tipo botteghe di generi alimentari e/o miste – panifici loc. vendita – latterie loc. vendita -	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorerie e negozi di ortofrutta – ingrosso frutta e verdura – esercizi vendita prodotti ittici – pizza al taglio – pompe funebri	58,76
28	Ipermercati di generi misti		12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari		28,70
30	Discoteche, night-club		8,56

Allegato D - Calcolo della parte fissa per manifestazioni ed eventi

La tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi temporanei è definita come segue:

$$Tf = Cf \cdot K$$

con

Tf = tariffa fissa per un'utenza che gestisce manifestazioni ed eventi temporanei (€/evento)

Cf = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata (€/kit)

K = numero di kit di contenitori richiesti.

Kit standard : dal 1 a 5 contenitori

ALLEGATO E Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti			
Casistica	Contesto di Inquadramento	Tipologia delle informazioni	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti. Salva diversa comunicazione
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del proprietario dell'immobile	L'utenza, dal giorno successivo all'evento, viene intestata al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione in attesa di diverse comunicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti.
Decesso	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto ed i dati di eventuali eredi	L'utenza, dal giorno successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) o ad un erede e considerata come immobile a disposizione. Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati dell'emigrato	L'utenza rimane intestata alla stessa persona come casa a disposizione, salvo diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Non titolare dell'utenza	Sono comunicati i dati della persona, il numero della scheda famiglia ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare dell'utenza in qualità di proprietario per case arredate e/o con allacciamenti (elettricità, acqua, gas) attivi, affitti inferiori ai sei mesi, ecc. occupata da altro soggetto	Se trattasi di residente, sono comunicati i dati degli eventuali eredi. Negli altri casi obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza subentrante	L'utenza, dal giorno successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) o intestata a nome di uno degli eredi. Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Le casistiche sono infinite: per le società di capitali, in genere, non vi sono problemi (intestazione alla società), mentre vi sono problemi per le ditte individuali. Ogni dodici mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza o erede
Cambio di ragione sociale, P.IVA e/o CF, sede, ecc.	Tutti i casi di utenze non domestiche	Ogni dodici mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono forniti i dati del nascituro, il numero della scheda famiglia e i dati di tutti i componenti del nucleo con indicazione dell'intestatario	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il	Per i nuovi (in attesa di dichiarazione obbligatoria allo sportello del titolare dell'utenza) si intesta l'utenza all'intestatario della nuova scheda famiglia e si inserisce il nucleo familiare. Per gli aggregati si aggiorna la composizione del nucleo familiare.
Variazioni di residenza	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona/nucleo che varia la residenza, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, nuovo e vecchio, l'eventuale proprietà dell'immobile di uscita, il numero ed i componenti del nucleo familiare di destinazione, ecc.	Utenza originaria: se in proprietà e vuoto lo si lascia intestato al proprietario (probabilmente come in precedenza) se in affitto e vuoto lo si intesta al proprietario (sempre come casa a disposizione) Utenza di nuova destinazione: si intesta all'intestatario della scheda famiglia e si inserisce il numero dei componenti. Se trattasi di singola persona si aggiorna il numero di componenti dell'utenza d'uscita e si istituisce nuova utenza o si aggiorna il nucleo dell'utenza di destinazione
TIPOLOGIA "INFORMATICA" DEI DATI DA COMUNICARE			
Stringa dati anagrafici: Cognome nome / codice fiscale /data e luogo di nascita/ residenza via -n°civico – interno / codice famiglia/ data della nuova condizione/ ev dati immobile /altri dati al bisogno;			
Composizione nucleo: Cognome nome/codice fiscale/codice famiglia/ intestatario-parentela.			
Ogni anno: estrazione totale dell'anagrafe, con i dati come da stringa, per controllo complessivo delle posizioni residenti.			
Ogni sei mesi: aggiornamento modifiche catasto			